

STATUTO

ALILEGGERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA CORSO
EUROPA 14

Numero REA: VA - 355196

Codice fiscale: 03484200120

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" del n. 29674 / 16332 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) Denominazione - E' costituita una società cooperativa denominata "ALILEGGERE

Società Cooperativa sociale ONLUS"

2) Sede - La cooperativa ha sede nel Comune di Busto Arsizio all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Potranno essere istituite o sopprese, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza nei modi previsti dalla legge con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3) Regime mutualistico - La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. La Cooperativa può aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza del Movimento Cooperativistico Italiano

4) Scopo e oggetto - La Cooperativa non ha finalità di lucro ed è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La società ha quale scopo esclusivo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, avvalendosi principalmente, ma non in maniera esclusiva, dei propri soci cooperatori.

La Cooperativa - nell'insieme delle sue attività - esprime la propria cultura socio-pedagogica e sanitaria, che si qualifica come capacità di prevenire, sostenere, promuovere, accompagnare, curare, facendo riferimento a principi fondamentali quali la centralità della persona, la presenza sul territorio, la qualità dell'offerta, la professionalità e la competenza, l'efficienza e la trasparenza della gestione societaria.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa svolgerà le seguenti attività:

- a) servizi educativi attraverso attività di consulenza formazione e supporto, a privati cittadini, ad enti, scuole, aziende, strutture socio sanitarie;
- b) consulenze psico-pedagogiche e attività di sostegno alle famiglie;
- c) attività di formazione e aggiornamento per personale interno in servizio, volontari ed educatori;
- d) progetti educativi per studenti e attività di sostegno scolastico nonché animazione e attività laboratoriali con particolare attenzione a giovani con disturbi specifici dell'apprendimento ;
- e) sviluppo e promozione attraverso la divulgazione di libri, video, sussidi multimediali;
- c) promozione e divulgazione delle norme igieniche per la salute e la corretta alimentazione attraverso iniziative e incontri con la cittadinanza;
- d) gestione di servizi socio-sanitari a domicilio e presso strutture pubbliche e private che mettano a disposizione spazi adeguati.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere, secondo le norme vigenti, alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; potrà altresì costituire all'interno della cooperativa un comitato scientifico composto da massimo quattro membri anche non soci purchè psicologi, pedagogisti, neuropsichiatri, insegnanti ed esperti di tematiche socio-educative, al fine di svolgere attività di consulenza e valutazione sulla stesura di progetti e contenuti scientifici.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o connesso al proprio ed in misura tale da non modificare l'oggetto sociale, favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative, stipulare convenzioni con Enti pubblici, concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private, stipulare mutui ipotecari, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei propri soci, ferma, comunque, la possibilità di avvalersi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori per la cooperativa troveranno fonte nel regolamento Interno di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142.

5) Durata - La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

CAPITALE E SOCI

6) Capitale - Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ai limiti di legge.

Ogni socio non può possedere una quota di capitale superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti Cod. Civ. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

7) Finanziamento soci e strumenti finanziari - La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può inoltre offrire in sottoscrizione a investitori qualificati strumenti finanziari che non attribuiscono però ai sottoscrittori diritti amministrativi.

8) Soci - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

9) Categoria speciale di soci - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatoti ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori al presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

e) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari di cui al presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori lavoratori.

10) Soci volontari - Possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

11) Obblighi dei soci - I soci cooperatori :

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

12) Requisiti di ammissione - Possono essere soci cooperatori tutte le persone giuridiche o fisiche, di ambo i sessi ed aventi capacità d'agire, che non abbiano interessi contrari alla Cooperativa

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

13) Procedura di ammissione - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo indicando cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, il numero di quote che si propone di sottoscrivere e quant'altro l'organo amministrativo ritenga necessario al fine dell'iscrizione.

La decisione di accoglimento o di rigetto della domanda è presa con deliberazione dell'organo amministrativo e deve essere comunicata dallo stesso all'interessato entro sessanta giorni; in caso di non accoglimento la deliberazione deve essere motivata.

In quest'ultimo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda il nuovo socio dovrà versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

14) Cessione delle quote - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di non autorizzazione il provvedimento deve essere motivato. Decorso tale termine senza che sia stata negata l'autorizzazione, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organo arbitrale.

15) Vincoli sulle quote - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli ed il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

16) Recesso - Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale quando consiste in un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione, fusione o scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, la proroga della durata sociale, l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle quote sociali nonché nei casi in cui non abbia più possibilità di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi l'organo arbitrale. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

17) Esclusione del socio - L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 12, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. L'esclusione, che determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, deve essere deliberata dagli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'organo arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

18) Morte del socio - In caso di morte del socio, gli eredi, se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, potranno subentrare nella partecipazione del socio defunto.

In questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

19) Liquidazione della quota - Considerata la natura della società senza scopo di lucro per cui non possono essere distribuiti gli utili anche in forma indiretta e del fatto che il presente statuto prevede la devoluzione totale del patrimonio a fini mutualistici, in caso di liquidazione della società, il socio receduto, escluso o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcun rimborso.

20) Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Nello steso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

21) Competenza dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la loro revoca, la nomina del revisore legale dei conti, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto sociale, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

22) Diritto di voto - Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

23) Decisione per consultazione scritta - Le decisioni dei soci, oltre che mediante deliberazione assembleare, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata

informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei soci.

Le decisioni per consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse e devono essere prese necessariamente con delibera assembleare quando hanno ad oggetto modificazioni statutarie, decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un terzo dei soci.

24) Convocazione dell'assemblea - L'Assemblea viene convocata anche fuori la sede sociale purché in Italia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso spedito al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata; il telefax, la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalità sopra indicate l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentata l'intera compagine sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati. Qualora non

partecipino personalmente dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi .

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

25) Deleghe - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci; ciascuno non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La delega deve essere conferita per iscritto con il nome del rappresentante non in bianco e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

26) Svolgimento dell'assemblea - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona designata dall'assemblea che nomina pure un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano.

27) Deliberazioni dell'assemblea - L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda od ulteriore convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera sia in prima, seconda ed ulteriore convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.

AMMINISTRAZIONE

28) Organo amministrativo - La Società può essere amministrata, alternativamente, così come stabilito per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci nella deliberazione di nomina :

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione, composto da tre o più membri, che opererà in maniera collegiale;
- da due o più amministratori che opereranno con poteri disgiunti e/o congiunti con la precisazione che alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta, o da esercitarsi a maggioranza.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci purché in ogni caso la maggioranza degli amministratori nominati siano soci cooperatori.

29) Durata della carica, cessazione, decadenza e sostituzione - Gli amministratori della società durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e pertanto anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, il membro che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare uno o più membri del consiglio di amministrazione, il consiglio stesso, con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, provvederà alla loro temporanea sostituzione, purché la maggioranza

sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla prima assemblea dei soci che nominerà gli amministratori in sostituzione definitiva. Se venisse meno la maggioranza dei membri del consiglio nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica dovranno con urgenza convocare l'assemblea per la nomina degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dal collegio sindacale, che potrà compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione o, in caso di sua mancanza, su iniziativa di ciascun socio.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, la cessazione dalla carica di almeno la metà degli amministratori farà decadere tutti gli amministratori. In tal caso gli altri amministratori rimangono in carica fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e dovranno convocare immediatamente l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo è fatto loro divieto di intraprendere nuove operazioni essendo loro consentiti solo gli atti urgenti ed indifferibili per il funzionamento della società.

30) Consiglio di amministrazione - Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente anche un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

31) Poteri dell'organo amministrativo - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e pertanto potrà decidere il compimento di qualsiasi operazione ritenuta opportuna per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo eventuali limitazioni apposte all'atto di nomina ed esclusi in ogni caso quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina di consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, compresa la firma sociale, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2544 cod. civ.

Potranno essere nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

32) Rappresentanza legale - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico, al presidente o, in caso d'assenza o d'impedimento del presidente, al vice presidente del consiglio di amministrazione se nominato, agli amministratori delegati, ovvero agli amministratori nominati con poteri congiunti o disgiunti.

La rappresentanza sociale spetterà anche ai direttori, institori o procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

33) Organo di controllo - Verificandosi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 Cod Civ. o quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi la società dovrà nominare un organo di controllo ovvero un Revisore esterno.

L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale). Il componente o i componenti dell'Organo di controllo possono essere anche società, purchè iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti.

Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui sopra. All'Organo di controllo

nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

34) Esercizio sociale - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e di tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. L'organo amministrativo e il collegio sindacale, se nominato, dovranno nelle loro relazioni indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico nonché, ai sensi 2513 Cod. Civ., evidenziare contabilmente i parametri in base ai quali risulti la condizione di mutualità prevalente della cooperativa.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro un maggior termine, non comunque superiore a centottanta giorni, quando la società sia tenuta al bilancio consolidato ovvero lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata le ragioni della dilazione.

35) Utili - Gli utili netti annuali dovranno obbligatoriamente essere destinati come segue :

- una quota di almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;
- una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- il residuo attivo non può essere distribuito tra i soci ma dovrà essere destinato a riserva indivisibile e non distribuibile.

36) Ristorni - L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica., su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

SCIoglimento

37) Scioglimento - La società si scioglierà per il verificarsi di una delle cause indicate dall'articolo 2545 duodecies del Codice Civile o, ai sensi dell'art. 2522 comma 3 del Codice Civile, qualora venga meno il numero minimo dei soci ed entro un anno non venga ricostituito.

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, compresi il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, non potrà essere distribuito tra i soci ma dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

38) Clausola compromissoria - Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, e sempre che tutte abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e non rientrino tra

quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un unico arbitro, nominato dal Presidente della Camera di Commercio dove è iscritta la società.

L'arbitro deciderà irritualmente le insorte controversie nel modo più rapido e comunque non oltre sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico e la decisione verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata alle parti interessate che si impegnano a darvi immediata e spontanea esecuzione.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci; i soci assenti o dissenzienti possono entro novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

39) Norme applicabili - Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge dettate dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali in materia ed in subordine alle norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Nel caso di superamento di entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519 Cod. civ. la società sarà tenuta ad applicare le norme della società per azioni.

40) Divieti - E' preciso intento della cooperativa rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e pertanto, come previsto dall'articolo 2514 Cod. Civ., la cooperativa dovrà rispettare quanto segue:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori,
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Firmato all'originale :

Giovanna TOLA

Gianmarco FRONTINI

Federica LAURIA

Patrizia CARRARA Notaio -sigillo

[illegible]